



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

***REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE DEI COMUNI DI CIMADOLMO – ORMELLE – SAN POLO DI
PIAVE – VAZZOLA – CODOGNE’ – GAIARINE CONCERNENTE
L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALITA’ DI AGENTE DI
PUBBLICA SICUREZZA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 in data 22 Ottobre 2019.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 7 novembre 2019 per decorrenza dei termini.

Codognè, li 14 novembre 2019

Il Responsabile del Servizio
f.to (dott. Vendramini Mario)

REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI
POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI
CIMADOLMO-ORMELLE-SAN POLO DI PIAVE- VAZZOLA
– CODOGNE' - GAIARINE
CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI
AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
IN POSSESSO DELLA QUALITA'
DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

INDICE

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

- ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- ART. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- ART. 4 ALTRI DISPOSITIVI

CAPO II MODALITA' CASI DI PORTO DELL'ARMA

- ART. 5 SERVIZI SVOLTI CON ARMI
- ART. 6 ESENZIONE DAL PORTO
- ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA
- ART. 8 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA
- ART. 9 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
- ART. 10 SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO ZERO IN SUPPORTO

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- ART. 11 ISTITUZIONE ARMERIA DEL CORPO
- ART. 12 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA
- ART. 13 CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI
- ART. 14 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
- ART. 15 DEPOSITO DELL'ARMA IN CASSAFORTE E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI
- ART. 16 REGISTRI OBBLIGATORI
- ART. 17 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

CAPO IV ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

- ART. 18 ADDESTRAMENTO AL TIRO
- ART. 19 PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 20 NORME INTEGRATIVE
- ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei comuni di Cimadolmo – Ormelle – San Polo di Piave – Vazzola – Codognè e Gaiarine ai sensi dell'art. 2 del D.M.I. 4 Marzo 1987, n. 145, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale n. 40 del 09/08/1988, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento, così come modificato dall'art. 17 della Legge n. 127 del 15.05.1997.
3. L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto dell'Ufficio e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.
4. La violazione alle norme di comportamento dettate dal presente Regolamento sia essa dolosa o colposa, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

AR T. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale in possesso della qualità agente di P.S., è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., sia per il personale maschile che per quello femminile.

AR T. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 in dotazione al Corpo, fissato con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila, che le affida in carico al Comandante del Corpo Intercomunale, il quale né da comunicazione al Prefetto della Provincia, ed è composto come segue:

1. Armi in dotazione per difesa personale: numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di P.S.;
2. Scorta di reparto: numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui al comma 1, comunque non inferiore a una.
3. Munizioni: il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle munizioni necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
4. Il Comandante del Corpo, denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale, all'Autorità/Ufficio competente.

AR T. 4 - ALTRI DISPOSITIVI

Per lo svolgimento dei servizi esterni gli operatori, oltre all'armamento in dotazione di cui al precedente art. 3, possono essere dotati, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante del Corpo, degli strumenti e dispositivi di auto tutela e coazione fisica previsti dalla D.G.R. del Veneto n. 2689 del 6.8.2004.

A tal fine è costituita un'apposita dotazione di reparto.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5 - SERVIZI SVOLTI CON ARMI

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle Leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante del Corpo.

ART. 6 - ESENZIONE DAL PORTO

1. Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA

1. L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni è assegnata in via continuativa limitatamente allo svolgimento del servizio, salvo particolari e motivate deroghe a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di P.S., con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto e per un periodo di cinque anni. Detto provvedimento è soggetto alla revisione annuale da parte del Comandante del Corpo.
2. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento personale o in altro documento che deve essere sempre portato al seguito dall'operatore.
3. In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Comandante.
4. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

ART. 8 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

1. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva.
2. Per l'arma consegnata in via continuativa e consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio dell'Unione e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
3. Il Comandante e gli Ufficiali, se autorizzati dallo stesso, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone.
7. Il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella la fondina ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità.

AR T. 9 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale in possesso della qualità agente di p.s., sono svolti con l'arma in dotazione
2. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di p.s., cui l'arma è assegnata in via continuativa, anche fuori del territorio di competenza, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

AR T. 10 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali, salvo che venga diversamente concordato fra gli enti interessati e per giustificati motivi, sono svolte con l'arma in dotazione. Il Sindaco del Comune Capofila dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale che presterà servizio in armi fuori dal territorio dell'ente di pertinenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11 - ISTITUZIONE DELL'ARMERIA DEL CORPO

1. Ai sensi dell'art. 12 del DM 4 marzo 1987, n. 145, è istituita c/o la sede del Comando di Polizia Locale l'armeria del Corpo.
2. All'interno dell'Armeria, e comunque nei locali del Comando, potranno essere custodite solamente le armi e munizioni assegnate al Corpo, comprese quelle di riserva, ed eventualmente armi o munizioni poste sotto sequestro da custodire.

ART. 12 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma è prelevata presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. L'arma deve essere immediatamente versata all'armeria del Corpo: quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato.
3. L'arma assegnata deve essere comunque immediatamente versata al Comando allorché viene meno la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Comandante del Corpo o del Prefetto.
4. Le armi di cui all'art. 3, comma 1 del Presente Regolamento ed il relativo munizionamento, sono prelevate presso l'armeria del Corpo prima dell'inizio del servizio e versate al termine dello stesso.
5. Le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate nell'apposito registro a cura del consegnatario dell'arma.
6. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale cura che le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri di cui al successivo art. 14.

ART. 13 - CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in apposito armadio blindato, collocato nell'armeria del Corpo, con le modalità di cui al successivo art. 14. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento da chi ne fa le veci o, se nominato dal consegnatario dell'armeria del Corpo.

ART. 14 - DOVERI DELL'ASSEGNTARIO

L'operatore del Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

1. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
2. Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
3. Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

4. Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie, di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, Segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
5. Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle Munizioni:
 - qualora il fatto si sia accaduto durante il servizio o all'interno del territorio comunale, all'Ufficiale di turno ed al Comandante del Corpo che informerà i competenti Organi/Uffici di Polizia;
 - qualora tale fatto avvenga in luogo diverso, alla Stazione Carabinieri o all'Ufficio di Polizia competente territorialmente, informando immediatamente il proprio Comando.

ART. 15 - DEPOSITO DELL'ARMA IN ARMERIA E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI

1. L'armeria consta di un locale blindato al cui interno vi sono posti tre armadi anch'essi blindati e fissati al suolo e al muro.
2. Detta armeria è dotata di apertura autonoma ed è destinata all'alloggio delle armi in dotazione al Corpo, in particolare, stante l'assegnazione in via continuativa al personale, a quelle ritirate, di riserva, a quelle tenute in eccedenza ed al munizionamento.
3. La custodia delle armi e delle munizioni avviene, distintamente, in ognuno dei tre armadi blindati posti all'interno dell'armeria.
4. Una copia delle chiavi dell'armeria e degli armadi blindati sono conservate dal Comandante, l'altra, se nominato, dal consegnatario /responsabile dell'armeria.

ART. 16 - REGISTRI OBBLIGATORI

Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:

- A. registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni;
- B. Registro dei movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni;
- C. Registro delle ispezioni settimanali e mensili;
- D. Registro delle riparazioni delle armi;
- E. Registro dei materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

I registri di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e), possono essere tenuti anche con metodologie informatiche purché la stampa di aggiornamento su carta possa avvenire in tempo reale. La stampa di aggiornamento deve comunque essere effettuata con cadenze non superiori ai sei mesi. Detti Registri informatici, salvo modifiche di legge, non sostituiscono i Registri cartacei.

I registri previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'art. 14, commi 5 e 6, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Sui registri non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

ART. 17 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

All'interno dell'armeria, nel locale antistante e nel luogo destinato a carico e scarico delle armi, devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:

- A. Le armi devono essere prelevate e versate scariche;
- B. Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi; in particolare le

operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario.

- C. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo possono devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
- D. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite ogni 5 anni.
- E. Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.
- F. Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata.

Per i doveri del consegnatario dell'armeria, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 4, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 7 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, oltre a quanto contenuto nel presente Regolamento.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

ART. 18 - ADDESTRAMENTO AL TIRO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

- 1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armati, previo accertamento del possesso dei requisiti psico fisici necessari, dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio armato in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
- 2. Il conseguimento del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente.
- 3. Per i fini di cui al presente articolo tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agente di P.S., saranno iscritti ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 Maggio 1981, n. 286.
- 4. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di p.s., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione scritta del Comandante del Corpo, che provvederà anche ad informare la Prefettura competente, recarsi durante il periodo autorizzato al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio: Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 19 - PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D. M. 4 Marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dalla Sede del Comando di appartenenza fino alla Sede del poligono e viceversa.

Il Comandante del Corpo comunica al Prefetto, almeno 7 giorni prima delle date fissate per l'addestramento, i giorni in cui avranno luogo le esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo che vi prendono parte.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R-D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Le norme regolamentari Comunali in contrasto con il presente Regolamento debbono intendersi abrogate.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e comunicato al Prefetto di Treviso ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.